Audizione informale presso II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Cgil nazionale

Gentili onorevoli, come Cgil accogliamo con favore il ddl 1294 che contiene importanti modifiche dell'ordinamento vigente – oltre a più che rilevanti novità – che, come Confederazione, chiedevamo da tempo.

Apprezziamo lo sforzo di rendere più stringenti le norme penali per la messa in sicurezza delle donne vittime di violenza. In particolare, come chiediamo dall'introduzione del Codice rosso, riteniamo fondamentale che l'accesso alla sospensione o allo sconto di pena da parte degli autori del reato non possa essere concesso per il solo fatto che l'uomo ha intrapreso un percorso di recupero terapeutico. Rimane però senza risposta la richiesta che abbiamo fatto di revisione dell'intesa Stato-Regioni sui criteri di accreditamento dei centri per uomini autori di violenza, che resta un punto di criticità molto forte. La Convenzione di Istanbul parla di metodo certificato e anche qui ribadiamo la necessità di attuare questa norma attraverso un controllo pubblico e terzo dei metodi, che finora – nel migliore dei casi – sono autocertificati. Inoltre, ogni sforzo di mettere la donna in sicurezza e di allontanarla dal suo carnefice rischia di tramontare se, attraverso il "contatto partner", si utilizza la vittima come "termometro" per misurare la violenza dell'uomo. In questo modo si consolida il preconcetto che la violenza sia un fatto privato, che vive e nasce all'interno di quel rapporto.

Proprio per questo, ci convince fortemente l'idea di considerare recidivo un comportamento violento anche se attuato su una donna diversa da quella per cui sono state emesse misure di tutela perché, come la Cgil sostiene da tempo, si rafforza l'idea che la violenza riguardi il comportamento deviato di un uomo senza che nessuna corresponsabilità di tale comportamento possa essere attribuita alla vittima.

Inoltre, giudichiamo favorevolmente l'introduzione dell'arresto in flagranza differito, entro le 48 ore dalla segnalazione, anche in relazione alla difficoltà della vittima di reagire per paura di una escalation dei comportamenti del violento.

L'ammonimento del Questore è strumento pochissimo utilizzato e conosciuto che dovrebbe sanzionare un comportamento prima che questo diventi penalmente rilevante. Il suo rafforzamento e la sua estensione estensione sono un fatto positivo proprio perché così si permette di sanzionare comportamenti sulla base dei cosiddetti "reati spia", ma ci lascia dubbiosi il fatto che, se l'uomo commette ulteriori atti sanzionabili, si proceda con la denuncia d'ufficio. Pur capendo la necessità di intervenire il prima possibile in questi casi, agire senza il consenso della vittima può essere controproducente a livello processuale e pericoloso per la sua sicurezza. Sappiamo per esperienza che la donna, se non è pronta a tale passo, negherà tutto o sarà restia a intraprendere percorsi di protezione. Ciò è tanto più vero se la segnalazione arriva da persone terze informate sui fatti. Serve quindi, se la misura non sarà emendata nel suo iter parlamentare, prevedere la presa in carico da parte dei centri antiviolenza per rafforzare la consapevolezza della vittima e la sua protezione.

Giudichiamo inoltre con favore che il minimo della distanza nei divieti di avvicinamento sia portato a 500 metri e riteniamo quanto meno un atto dovuto l'informazione alla vittima di tutti i provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato. Rimane a nostro avviso la necessità (visto l'alto tasso di recidiva in questi casi) di prevedere ordini di protezione anche dopo la condanna che, spesso, vede la sospensione della pena.

Bene anche l'obbligo per le procure di individuare magistrati al fine della specializzazione su reati così particolari, perché – come evidenziato dalla commissione Femminicidi – solo il 30% delle procure italiane nel 2020 aveva personale specializzato. Temiamo solo che, vista la scarsità degli organici, questa parte rimanga largamente inattuata o attuata con scarsa

efficacia. Ricordiamo infatti l'enorme differenza che passa tra personale dedicato e personale specializzato.

Stessa perplessità riguarda la pur giusta risposta, entro 30 giorni, rispetto all'emanazione degli ordini di protezione.

Non condividiamo che l'uso dei braccialetti elettronici sia condizionato "alla relativa fattibilità tecnica". Proprio per questo sosteniamo l'abolizione della limitazione, come previsto dalla proposta 1245.

Ci lascia profondamente dubbiosi la proposta che, qualora l'indagato si rifiuti di indossare dispositivi di tracciamento, l'alternativa sia il carcere. Come Cgil da tempo denunciamo l'abuso della custodia cautelare, soprattutto vista la situazione in cui versano le carceri italiane. Pur capendo che, se c'è un caso in cui è utile si tratta proprio di questo, se non si ridurrà tale misura per altri reati, rischiamo anche qui l'inefficacia della norma. Non ci sfugge la funzione deterrente dell'alternativa sul diniego, ma temiamo che questa opzione possa ingenerare un deterrente nel giudice che deve emanare l'ordine di allontanamento. Capiamo, comunque, che la firma in Questura sia un'alternativa troppo debole.

Sono giustissime tutte le integrazioni che mettono in evidenza la presenza dei minori che assistono ai comportamenti violenti come fatto di per sé rilevante, ma se guardiamo agli effetti della violenza assistita non possiamo farlo senza ragionare di una presa in carico di donne e minori come vittime. Troppo spesso, invece, assistiamo a prese in carico parziali che analizzano i minori solo per trovare appigli che confermino teorie a-scientifiche e madri come controparti da vittimizzare ulteriormente, prescindendo totalmente dal piano penale. Per questo condividiamo l'art.5 della proposta 603 e l'art.13 della 1245.

Pur accogliendo con favore l'estensione degli ordini di protezione a livello di procedimento civile, ci sfugge come ciò potrebbe portare una corretta applicazione senza un piano di formazione straordinaria dei giudici.

Venendo alla maggiore criticità, segnaliamo il fatto che il ddl si muova in regime di invariabilità finanziaria.

Si rischia, quindi, che molte delle misure non abbiano i fondi necessari per essere attuate, a partire dai braccialetti elettronici e dalla scarsità del personale nelle questure e nei tribunali. A parità di organici, non capiamo come sia possibile ridurre i tempi di valutazione del magistrato o degli uffici di pubblica sicurezza.

Più in generale, come Cgil abbiamo sempre proposto un approccio sistemico al tema della violenza sulle donne, partendo in primis dalle radici culturali che sono alla base di un fenomeno che nel nostro Paese rappresenta sì un'emergenza, ma di natura strutturale. Pur essendo un buon disegno di legge, un approccio solo repressivo non tiene conto dell'altrettanto fondamentale fattore della formazione degli operatori che, a vario titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza ed eventuali minori coinvolti e le ripercussioni della mancata formazione dei giudici civili e minorili (oltre che delle Ctu) nelle cause di affido. Questo rimane per le donne con figli il primo deterrente a denunciare la violenza.

Sul piano della formazione non si può prescindere dall'educazione emotiva e la lotta agli stereotipi nelle scuole e nelle università, a partire dalle scuole dell'infanzia. Questa è l'unica strada che ci permetterà di immaginare un futuro diverso. Per questo accogliamo con favore la proposta 1245, chiedendo solo di aggiungere che tale formazione non vada sotto il regime di autonomia differenziata per non aumentare ancora di più gli squilibri a livello territoriale. Non possiamo però immaginare la trattazione di tali temi solo con un'ora aggiuntiva ai programmi scolastici, altrimenti rischiamo, come nel caso dell'educazione civica, sia la prima materia messa da parte per finire il programma scolastico. A questo è necessario aggiungere – come da tempo richiesto – la revisione dei testi scolastici, oltre all'introduzione delle questioni di genere come proposto dalla 603. Rimane poi il tema della violenza sul web, quindi condividiamo l'uso delle intercettazioni anche per il materiale pornografico e pedopornografico e l'aggravamento del reato previsto dall'art.11 del 1245.

L'approccio di natura generale ai temi della violenza – indicata dalla Convenzione di Istanbul nelle pratiche di prevenzione, protezione e punizione – è racchiuso nel piano nazionale antiviolenza e in particolare nel piano operativo, scaduto ormai nel 2020.

Un approccio unicamente penale guarda solo alla punta dell'iceberg e non affronta le motivazioni strutturali del fenomeno. Solo un approccio sistemico può mettere davvero in sicurezza le donne ed estirpare le discriminazioni che le rendono più deboli nel lavoro e in famiglia.